



La circolare INPS n. 73 del 17 giugno 2020, che produciamo in allegato, ha ripreso i contenuti del DLGS 19 maggio scorso introducendo alcune novità sollecitate nelle settimane scorse anche da CGIL - CISL - UIL e tese a estendere i benefici delle previsioni di legge. Ne riportiamo di seguito un breve riassunto:

CONGEDO & BONUS: la circolare INPS introduce il principio di alternatività o compatibilità delle forme d'aiuto alla genitorialità: congedo Covid e/o bonus economico (per baby sitting e/o per i servizi integrativi per l'infanzia) a questo proposito occorre tenere distinte tre diverse situazioni:

1. in precedenza il richiedente non ha richiesto il congedo Covid. - In questo caso, l'importo spettante, per i servizi di baby-sitting o per i servizi integrativi dell'infanzia, può raggiungere l'importo massimo di 1.200 euro (o 2.000 se appartiene a determinate categorie di beneficiari (punto 3 commi 5 e 6);
2. in precedenza il richiedente ha richiesto di congedo Covid e ne ha fruito per un periodo fino a 15 giorni. - In questo caso si può beneficiare del bonus per l'importo massimo di 600 euro (1.000 per i determinate categorie) o in alternativa presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti fino ad un massimo di 30 giorni;
3. in precedenza il richiedente ha fatto richiesta di congedo Covid ed è stato autorizzato per un periodo superiore ai 15 giorni. - In questo caso per il principio d'alternatività la prestazione sotto forma di bonus non spetta.

L'Inps precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid già fruiti.

BONUS & PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: possono prestare il servizio di baby-sitting anche familiari purché non siano conviventi e/o non siano i titolari della responsabilità genitoriale (punto 4 comma 5).

La circolare ha chiarito la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato). In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.

BONUS & INTEGRAZIONE SALARIALE: in caso di genitori che fruiscono di integrazione salariale l'incompatibilità con il bonus opera SOLO quando la sospensione dal lavoro è per l'INTERA giornata (punto 3 commi 9 e 10).

Ricordiamo che il bonus economico non può essere richiesto se l'altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. La circolare ha però precisato che in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la

propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

BONUS & SMART WORKING: il bonus spetta anche in caso di lavoro agile del richiedente e dell'altro genitore lavoratore (punto 3 comma 11): il bonus può essere richiesto anche in caso di fruizione di lavoro agile da parte del richiedente e dell'altro genitore lavoratore, nonché di congedo di maternità , ferie e congedo parentale.

IL BONUS ECONOMICO può essere utilizzato su entrambe le causali fino all'esaurimento dell'importo: Se dopo aver fatto richiesta e ricevuta l'autorizzazione dell'INPS ad utilizzare il bonus per i servizi integrativi per l'infanzia il lavoratore utilizza solo in parte l'importo del bonus per tale causale è possibile fruire dell'importo residuale del bonus per la causale baby sitting indicando come beneficiario un altro soggetto individuabile con le regole sopra riportate (nel caso di bonus per i servizi integrativi per l'infanzia infatti il beneficiario è il richiedente stesso).

[TABELLA ESEMPLIFICATIVA DELL'IMPATTO DELLE VARIE MISURE PREVISTE DAI DLGS](#)